SENTENZA DELLA CORTE
DEL 10 GIUGNO 1975 [1]

Hauptzollamt Hamburg-Ericus contro Hamburger Import-Kompanie GmbH (domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesfinanzhof)

Causa 91-74

Massime

Tariffa doganale comune — Applicazione — Valore in dogana — Determinazione — Peso per unità convenuto della merce — Garanzia obbligatoria — Eccedenza di peso come conseguenza prevedibile — Va presa in considerazione

(Tariffa doganale comune. Regole generali, lettera C 1) (Regolamento del Consiglio (CEE) n. 803/68)

L'eccedenza del peso complessivo della merce, qualora sia la prevedibile conseguenza dell'obbligo di garantire il peso minimo per unità convenuto, va presa in considerazione per determinare il valore in dogana della merce. Questa conseguenza è prevedibile soprattutto qualora il prezzo fatturato sia solo leggermente superiore al valore limite di cui trattasi.

Nel procedimento 91-74,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

HAUPTZOLLAMT HAMBURG-ERICUS

e

HAMBURGER IMPORT-KOMPANIE GMBH, con sede in Winsen/Luhe,

domanda vertente sull'interpretazione delle voci 20.07 B II a 1 e 20.07 B II b 1 aa della tariffa doganale comune, e della sezione C, nn. 1 e 2 b, delle regole generali relative alla stessa tariffa,

1 — Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; J. Mertens de Wilmars e A. J. Mackenzie Stuart, presidenti di sezione; A. M. Donner (relatore), R. Monaco, P. Pescatore, H. Kutscher, M. Sørensen e A. O'Keeffe, giudici;

avvocato generale: J.-P. Warner,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

I — I fatti e il procedimento

Il 16 giugno 1970, la ditta Hamburger Import-Kompanie faceva sdoganare una partita di 1 248 cartoni di succo d'arancia, con aggiunta di zucchero superiore al 30 % in peso e con densità uguale o inferiore ad 1,33 alla temperatura di 15 °C. Nella dichiarazione doganale, era stato indicato che ciascun cartone conteneva 12 bottiglie, con un contenuto netto di 895 gr. cadauna, e che il prezzo fatturato era di 11,80 DM il cartone, cioè equivalente a 109,89 DM il quintale di succo d'arancia.

La tabella di cui all'allegato B del regolamento (CEE) del Consiglio 11 marzo 1969, n. 455 (GU n. L 64) — riportata nella tariffa doganale comune — stabiliva, per la classificazione tariffaria del succo d'arancia, un limite di valore che, al momento dell'importazione di cui trattasi, era pari a 109,80 DM (30 u.c.) il quintale. Qualora il valore del succo di frutta fosse superiore a tale limite, il prodotto sarebbe rientrato sotto la voce doganale 20.07 B II a 1 ed avrebbe potuto essere importato in esenzione da prelievo; in caso contrario, il prodotto avrebbe dovuto essere classificato sotto la voce doganale 20.07 B II b 1 aa e sarebbe stato soggetto a prelievo.

Effettuando un controllo di tre campioni, l'ufficio doganale accertava un peso netto medio di 930 grammi la bottiglia. Riferendo questo peso al prezzo fatturato di 11,80 DM il cartone, esso otteneva un valore di 105,73 DM il quintale netto, e classificava quindi la merce sotto la voce doganale 20.07 B II b 1 aa, esigendo il relativo prelievo, che veniva liquidato in 3 985,48 DM.

Nell'impugnare tale decisione, la ditta sosteneva di aver acquistato soltanto un certo quantitativo minimo garantito, pari a 895 grammi la bottiglia. Il fornitore estero aveva superato il minimo convenuto, al fine di garantire detto peso di 895 grammi e di compensare le eventuali

differenze derivanti dalla diversità di spessore del vetro di certe bottiglie o dalle variazioni di temperatura durante l'imbottigliamento. L'eccedenza non era stata fatturata e non poteva, quindi, essere presa in considerazione per determinare il valore in dogana. L'elemento decisivo non era la quantità effettivamente importata, bensì unicamente quella stabilita nel contratto. Per un peso netto di soli 895 grammi la bottiglia, il valore della merce era superiore a 30 u.c. il quintale netto: si trattava quindi di una merce della voce doganale 20.07 B II a 1, non soggetta a prelievo.

Il Finanzgericht di Amburgo accoglieva la domanda, affermando che si doveva prendere in considerazione non già il valore per quintale netto del peso effettivo della merce, bensì il peso adottato come base dalle parti, nel contratto di compravendita, per la determinazione del prezzo fatturato, che costituiva il parametro per il calcolo del valore in dogana.

Il convenuto proponeva ricorso per cassazione, e la causa principale è attualmente pendente dinanzi al Bundesfinanzhof, il quale, con ordinanza 23 ottobre 1974, ha sospeso il procedimento e chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, di pronunziarsi in via pregiudiziale sulla seguente questione:

«Se, tenuto conto del combinato disposto del criterio di delimitazione delle voci tariffarie 20.07 B II a 1 e 20.07 B II b 1 aa della tariffa doganale comune, e della sez. C nn. 1 e 2 b, delle regole generali relative alla TDC, e qualora sia assunto come base imponibile il prezzo fatturato, il parametro sia costituito dal peso netto effettivo di una merce, oppure dal peso minimo convenuto per ciascuna unità nel contratto di compravendita, tenendo presente che, normalmente, in questi casi il venditore suole fornire senza aumento di prezzo un quantitativo leggermente superiore.»

L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria l'11 dicembre 1974.

La resistente nella causa principale e la Commissione delle Comunità europee hanno presentato osservazioni scritte, in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto CEE della Corte di giustizia.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

La *resistente nella causa principale* sostiene che la questione formulata dal Bundesfinanzhof implica in realtà due problemi distinti. Il primo consiste nello stabilire se, ai fini della delimitazione delle voci 20.07 B II a 1 e 20.07 B II b 1 aa della tariffa doganale comune, con riguardo alla sezione C, nn. 1 e 2 b delle regole generali relative alla stessa tariffa, si debba prendere in considerazione il peso netto effettivo, come stabilito nella sezione C, n. 2 b, ovvero il peso netto calcolato secondo le disposizioni relative al valore in dogana, in conformità a quanto previsto nella sezione C, n. 1.

A suo avviso, per interpretare il criterio di classificazione tariffaria contenuto nell'espressione «di valore superiore a 30 u.c. per 100 kg. peso netto», ci si deve necessariamente riferire alla suddetta sezione C, n. 1. A sostegno di questa tesi la resistente svolge i seguenti argomenti:

— Il regolamento (CEE) del Consiglio 11 marzo 1969, n. 455 (GU n. L 64) intende stabilire un criterio uniforme di delimitazione di talune voci doganali, in base al valore. Secondo la motivazione del regolamento, questo scopo (cioè, nella fattispecie, l'esenzione dal prelievo per i succhi di frutta ad alto contenuto di zucchero naturale) potrebbe essere principalmente raggiunto «escludendo da prelievo i succhi il cui *valore* sia superiore» ad un *determinato limite*.

— Le formule usate nella tariffa doganale comune fanno anch'esse appari-

re il valore come criterio decisivo di classificazione doganale, mentre il peso netto avrebbe soltanto una funzione sussidiaria.

— La sezione C, n. 2 b, delle regole generali relative alla tariffa doganale comune si riferisce soltanto all'ipotesi in cui il peso sia l'*unico* criterio di delimitazione di determinate voci doganali.

La questione formulata dal Bundesfinanzhof implica inoltre che venga risolto il problema del se — qualora sia assunto come base imponibile il prezzo fatturato — il parametro da applicare sia costituito dal *peso netto effettivo* della merce importata, oppure dal *peso minimo convenuto* per ciascuna unità nel contratto di compravendita, ammesso che il venditore suole fornire senza aumento di prezzo un quantitativo leggermente superiore. Infine, la questione sottoposta alla Corte dal Bundesfinanzhof verte sull'interpretazione dell'art. 4, n. 1, del regolamento relativo al valore in dogana (regolamento CEE del Consiglio 27 giugno 1968, n. 803; GU n. L 148), con riguardo al caso in esame.

La resistente sostiene che l'art. 4 del suddetto regolamento va interpretato tenendo conto della norma di base, cioè della nozione di «prezzo normale» di cui all' art. 1. Questa nozione si può considerare come un principio conforme agli usi commerciali, che garantirebbe la valutazione dei prodotti importati secondo criteri uniformi. Come altri elementi di valutazione (prezzo, epoca dell'importazione, ecc.), il quantitativo delle merci considerate è decisivo ai fini del calcolo del valore in dogana. In generale, si dovrebbe determinare il prezzo normale — ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento relativo al valore in dogana — supponendo che la vendita riguardi il quantitativo di merci da valutare. In alcuni casi, tuttavia, il quantitativo acquistato, e quello da valutare in realtà non coincidono. Ciò che importa, allora, è unicamente lo stabilire se le «correzioni di peso» abbiano influito sul prezzo fatturato, e se siano conformi agli usi commerciali.

Nel caso in esame, unico interesse della resistente, in quanto importatrice, è il rispetto di un certo limite minimo di peso, per motivi attinenti alle norme sui prodotti alimentari, peso che è anche l'unico fattore nella formazione del prezzo. L'eccedenza di peso non ha avuto altro scopo che quello di ridurre o di escludere ogni rischio inerente alla consegna della merce.

Per la delimitazione delle voci 20.07 B II a 1 e 20.07 B II b 1 aa della tariffa doganale comune, vanno applicate le disposizioni sul valore in dogana, in conformità alla sezione C, n. 1, delle regole generali relative alla suddetta tariffa.

Il valore in dogana può riferirsi unicamente al quantitativo convenuto nel contratto di compravendita, in quanto, nella fattispecie, la quantità eccedentaria non ha avuto alcuna influenza sul prezzo.

La *Commissione* richiama le regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le disposizioni speciali per la sua applicazione. Secondo i nn. 1 e 5 delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune, la classificazione delle merci è determinata dal testo delle voci contenute nella tariffa stessa.

L'espressione «di valore uguale . . . a 30 u. c. per 100 kg. peso netto» contiene due criteri di classificazione — «peso o peso netto» e «valore» — che vanno presi in considerazione indipendentemente l'uno dall'altro. Per interpretare correttamente le due nozioni, si deve tener conto della necessità di disporre di criteri di valutazione uniformi, necessità sottolineata nelle «regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi» (tariffa doganale comune, titolo I, regole generali, sezione C, nn. 1 e 2), nelle quali viene precisato che

— «salvo disposizioni particolari, le disposizioni in materia di valore in dogana si applicano al fine di determinare, oltre al valore imponibile per i dazi ad valorem, anche il valore utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci»,

e che

— «per peso imponibile, per le merci tassate in base al peso, e per peso utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci, s'intende: ... per quanto riguarda il "peso netto" o "peso" senza precisazione, il peso proprio della merce priva di tutti i suoi imballaggi».

Secondo la Commissione, la nozione di «peso netto», definita da questa norma come il «peso proprio della merce», non può avere altro significato che quello di «peso effettivo della merce importata». Questa interpretazione s'imporrebbe già da un punto di vista puramente linguistico, e sarebbe confermata dagli altri casi di applicazione della stessa nozione che si riscontrano nella tariffa doganale comune. In primo luogo, dall'oggetto stesso di questa norma, nonché dall'oggetto della stessa tariffa doganale comune, risulta che l'espressione non si riferisce ad un peso ipotetico che risulti da contratti o fatture, bensì unicamente al peso reale delle merci importate. Inoltre, ai fini della riscossione dei prelievi si applicano gli stessi criteri: la base di calcolo non può essere il quantitativo di merci convenuto fra le parti e indicato nella fattura, bensì il quantitativo effettivamente importato. Per calcolare l'importo del prelievo si moltiplica l'aliquota stabilita per un quintale del prodotto di cui trattasi per il peso effettivo della merce importata.

Quanto alla determinazione del valore in dogana, la Commissione si riferisce a quanto disposto dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 803/68 (GU n. L 148). Secondo l'art. 1 di questo regolamento, il valore in dogana delle merci importate è il loro «prezzo normale», cioè il prezzo che può ritenersi convenuto per dette merci, al momento considerato, in una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza, fra un compratore ed un venditore indipendenti l'uno dall'altro. In quanto corrisponda alla definizione di prezzo normale, il «prezzo fatturato», che l'acquirente ha effettivamente pagato o deve pagare, può essere ammesso come valore in dogana (art. 9 dello stesso regolamento). Qualora, in particolare, sul prezzo indicato nella fattura si riflettano speciali condizioni di pagamento o riduzioni di prezzo, è necessario stabilire se il prezzo fatturato possa essere ammesso, senza rettifiche, come valore in dogana. A norma dell'art. 4, n. 1, il valore in dogana va determinato «supponendo che la vendita verta sulla quantità delle merci da valutare». In realtà, solo un quantitativo effettivamente importato può essere colpito da un dazio doganale o da un prelievo. Di conseguenza, non ci si può basare su un quantitativo arbitrariamente convenuto o fatturato, ma solo sul quantitativo effettivamente importato, da valutare e sdoganare al momento della determinazione del valore in dogana. Il suddetto articolo precisa, inoltre, che tale valore dev'essere determinato per tutte le quantità di merce complessivamente importate, e che vanno quindi presi in considerazione anche i quantitativi supplementari forniti, a titolo di sconto, senza aumento di prezzo. In caso di divergenza fra il quantitativo indicato nella fattura e quello effettivamente importato, è necessario accertare se si tratti di un supplemento previsto dal contratto, per il quale si deve prendere in considerazione il prezzo fatturato senza rettifiche, ovvero di un supplemento non contemplato nel primitivo contratto di compravendita, né nella fattura, per il quale vanno specificamente determinati il prezzo normale ed il valore in dogana.

Nella fattispecie, il quantitativo totale importato, da sdoganare e valutare, è pari a 930 grammi la bottiglia. Benché il prezzo indicato nella fattura fosse stato calcolato in base ad un quantitativo unitario di 895 grammi, la resistente ha ricevuto bottiglie da 930 grammi di succo d'arancia, senza alcun aumento del prezzo inizialmente convenuto. Poiché tale prezzo deve riferirsi al complesso della fornitura, è necessario stabilire se il prezzo pagato possa essere ammesso come prezzo normale, ovvero la cessione gratuita di un quantitativo supplementare presenti carattere talmente eccezionale da rendere necessaria una rettifica del

prezzo fatturato. Secondo la Commissione, la fornitura supplementare può essere considerata conforme agli usi commerciali.

Ai fini della delimitazione delle voci 20.07 B II a 1 e 20.07 B II b 1 aa della tariffa doganale comune, in relazione alla sezione C, nn. 1 e 2 b, delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune, qualora sia assunto come base imponibile il prezzo fatturato, il parametro da applicare è, a suo avviso, il peso netto effettivo della merce importata, non già il peso minimo convenuto per ciascuna unità nel contratto di compravendita, e ciò anche qualora la fornitura di un quantitativo supplementare gratuito sia conforme agli usi commerciali.

Queste conclusioni non sono infirmate dal fatto che fra le due voci doganali suddette, ai fini del calcolo del prelievo, sia stata effettuata una delimitazione basata sul valore.

Il prelievo contemplato dal regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 865 (GU n. L 153) si applica unicamente allo zucchero aggiunto nei prodotti trasformati, come il succo d'arancia. Considerando che i prodotti ad alto tenore di zucchero naturale hanno sempre un valore ed un prezzo più elevati dei prodotti cui sia stato aggiunto zucchero a basso costo, il regolamento (CEE) n. 455/69 ha stabilito una distinzione, fissando un preciso limite di valore, ed ha esentato dal prelievo il succo d'arancia avente valore superiore a 30 u.c. il quintale. Nulla indica che, per calcolare questo valore, non si debba prendere in considerazione il peso netto effettivo della merce importata, criterio sul quale è basata altresì la riscossione del prelievo.

III — Trattazione orale

La ditta Hamburger Import-Kompanie, resistente nella causa principale, con l'avv. Dietrich Ehle, del foro di Colonia, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Peter Kalbe, hanno svolto osservazioni orali nell'udienza del 24 aprile 1975.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 15 maggio 1975.

In diritto

1 Con ordinanza 23 ottobre 1974, pervenuta in cancelleria l'11 dicembre successivo, il Bundesfinanzhof ha chiesto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, se, per distinguere la voce della tariffa doganale comune 20.07 B II a 1 da quella 20.07 B II b 1 aa — qualora venga assunto come base imponibile il prezzo fatturato — si debba aver riguardo al peso netto effettivo della merce oppure al peso minimo convenuto per ciascuna unità nel contratto di compravendita, ove sia conforme agli usi commerciali fornire senza aumento di prezzo un quantitativo leggermente superiore.

2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 11 marzo 1969 n. 455 (GU L 64/1), considerando «che è opportuno evitare di applicare un prelievo [per gli zuccheri

vari aggiunti] ai succhi di frutta o di ortaggi ad alta concentrazione di zucchero naturale compresi nella sottovoce 20.07 B» e «che tale scopo può essere raggiunto in ampia misura escludendo da prelievo i succhi il cui valore sia superiore ad un determinato limite», ha introdotto nella tariffa doganale comune una distinzione fra le voci:

— 20.07 B II a 1: succhi di arance di valore superiore a 30 u.c. il quintale peso netto

e

— 20.07 B II b 1 aa: succhi di arance di valore uguale o inferiore a 30 u.c. il quintale peso netto,

di guisa che il prelievo agricolo per zucchero aggiunto è dovuto solo nel secondo caso.

3 Si desume dal fascicolo che la ditta di cui trattasi, avendo fatto sdoganare il 16 giugno 1970 una partita di 1 248 cartoni di succo di arance, contenenti ciascuno — secondo la dichiarazione — 12 bottiglie del peso netto di gr. 895, al prezzo di 11,80 DM il cartone (pari ad un valore di 109,89 DM il quintale), dichiarava detta partita come rientrante nella voce 20.07 B II a 1, giacché il limite sopraindicato di 30 u.c. era in quel momento pari a 109,80 DM il quintale. Ciononostante l'ufficio doganale, avendo accertato che il peso netto delle bottiglie era di circa gr. 930, riteneva che il valore della merce andasse calcolato in base al peso netto effettivo anziché in base al peso netto dichiarato, classificava la merce nella voce 20.07 B II b 1 aa ed esigeva il pagamento del prelievo per zuccheri aggiunti nell'importo di 3985,48 DM.

4 Ai sensi della lettera C, n. 1, delle regole generali relative alla tariffa doganale comune, «salvo disposizioni particolari, le disposizioni in materia di valore in dogana si applicano al fine di determinare, oltre al valore imponibile per i dazi ad valorem, anche il valore utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci».

5 Secondo l'importatore della partita di cui trattasi, qualora sia assodato, come nella fattispecie, che il prezzo pagato dev'essere considerato come valore in dogana — ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968 n. 803, relativo al valore in dogana delle merci — ci si dovrebbe basare tanto sul prezzo quanto sul peso netto dichiarati in fattura, dato che questo prezzo non può riferirsi che a questo peso quando si tratta di una merce generica venduta a peso.

6 Questo ragionamento non tiene tuttavia adeguatamente conto delle particolarità della questione d'interpretazione sollevata dal giudice nazionale, il quale precisa che nel contratto era stato convenuto «un peso minimo per ciascuna unità». Questa circostanza trova del resto conferma negli ulteriori chiarimenti forniti dallo stesso importatore, secondo i quali il peso di gr. 895 la bottiglia sarebbe stato necessario perché la merce possedesse i requisiti prescritti dalle leggi tedesche in materia di pesi e misure.

Il caso cui la questione si riferisce è quindi caratterizzato, non già dalla circostanza che il peso complessivo della partita doveva semplicemente corrispondere ad un determinato peso per unità (nella fattispecie gr. 895 la bottiglia), bensì dal fatto che ciascuna unità doveva avere individualmente un peso netto minimo. L'eccedenza del peso complessivo della merce, qualora sia la prevedibile conseguenza dell'obbligo di garantire il peso minimo per unità convenuto, non può essere considerata come una prestazione «gratuita» del venditore, dovuta agli usi commerciali, ma dev'essere presa in considerazione per determinare il valore in dogana della merce. Questa conseguenza è prevedibile soprattutto qualora il prezzo fatturato sia solo leggermente superiore al valore limite di cui trattasi.

7 Si deve quindi ritenere che, nello sdoganare le merci di cui alle voci 20.07 B II a 1 e 20.07 B II b 1 aa della tariffa doganale comune, il cui prezzo — pagato o da pagare — sia stato determinato tenendo conto di un peso netto minimo garantito per unità venduta, detto prezzo va riferito al peso netto effettivo della merce nel suo complesso.

Sulle spese

8 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al Bundesfinanzhof, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Bundesfinanzhof con ordinanza 23 ottobre 1974, afferma per diritto:

Nello sdoganare le merci di cui alle voci 20.07 B II a 1 e 20.07 B II b 1 aa della tariffa doganale comune, il cui prezzo — pagato o da pagare — sia stato determinato tenendo conto di un peso netto minimo garantito per unità venduta, detto prezzo va riferito al peso netto effettivo della merce nel suo complesso.

R. Lecourt J. Mertens de Wilmars A. J. Mackenzie Stuart A. M. Donner

R. Monaco P. Pescatore H. Kutscher M. Sørensen A. O'Keeffe

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 10 giugno 1975.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER DEL 15 MAGGIO 1975 [1]

Signor presidente,
signori giudici,

Il presente procedimento è stato iniziato con domanda di pronunzia pregiudiziale proposta a questa Corte dal Bundesfinanzhof. La causa pendente dinanzi al giudice a quo verte in sostanza sulla questione del se la resistente, e cioè la ditta Hamburger Import-Kompanie GmbH, sia tenuta, a norma del diritto comunitario, a pagare il prelievo su una partita di succo concentrato d'arancia, da essa importata da Israele nel giugno 1970.

La questione si pone nel seguente modo:

Il 28 giugno 1968, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) n. 865/68 (GU n. L 153 del 1° 7. 1968), relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Come risulta dal preambolo, questo regolamento aveva fra l'altro lo scopo di coordinare il regime degli scambi, in questo settore, con il regime vigente per lo zucchero, in considerazione della «incidenza diretta e notevole» dei prezzi dello zucchero, del glucosio e dello sciroppo di glucosio sul costo dei suddetti prodotti trasformati.

L'art. 2 del regolamento stabiliva perciò che, oltre al dazio previsto dalla tariffa doganale comune, sarebbe stato riscosso un prelievo all'importazione sugli zuccheri incorporati fra l'altro, nei «succhi di frutta o di ortaggi . . . aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al

1 — Traduzione dal tedesco.